



Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma - Email: stampa@agrocepi.it

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE 9a DEL SENATO

In relazione alla vostra nota del 5 Giugno formuliamo le seguenti osservazioni e proposte in merito al DDL 1138 (DL 63/ 2004)

AGRIVOLTAICO ART 5

Attualmente il testo prevede un divieto di sviluppo di fotovoltaico a terra su tutte le aree agricole (eccetto un numero esiguo di tipologie di terreni tra cui le cave, le aree a 300 metri dalle autostrade e a 500 metri dagli stabilimenti). Sono esclusi dal divieto i progetti inclusi all'interno del PNRR, quindi gli impianti destinati a ospitare le Comunità Energetiche Rinnovabili e gli impianti agrivoltaici incentivati.

Ciò significa fondamentalmente limitare lo sviluppo di agrovoltaico ad un massimo di 1,1 GW (ossia la potenza incentivabile tramite il PNRR) a fronte degli oltre 50 GW di fotovoltaico previsti per il raggiungimento degli obiettivi europei.

Data l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi unicamente tramite l'installazione di impianti sui tetti e sulle aree industriali (dati i limiti tecnici ed economici) e date le possibilità di diversificazione del reddito degli agricoltori tramite l'agrovoltaico e le possibili cooperazioni tra il mondo energetico e quello agricolo, si auspica di estendere l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 5 a tutti gli impianti agrovoltaici definiti tali dalle linee guida ministeriali (ossia tutti quelli che rispettino i requisiti A, B e D) a prescindere da criteri di altezza.

Infatti, limitare l'esenzione dall'art 5. meramente all'agrovoltaico avanzato (e quindi elevato a diversi metri di altezza) significherebbe rendere necessario l'utilizzo di una quantità di acciaio fino a tre volte superiore rispetto all'agrovoltaico classico, con costi ambientali ed economici non sostenibili soprattutto se estesi all'intera flotta di produzione nazionale, al netto di uno sfruttamento del terreno agricolo superiore solo del 10% rispetto ad un agrovoltaico interfilare.

I costi maggiori dell'agrovoltaico sopraelevato, infatti, risultano infatti giustificati nel caso di coltivazioni di altezza significative, quali la frutticoltura, ma risultano non giustificabili nel caso di altri tipi di coltivazioni più basse tra cui l'orticoltura, i seminativi etc.



Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma - Email: stampa@agrocepi.it

Nel caso di coltivazioni di altezze limitate, grazie all' utilizzo di tecnologie avanzate come gli inseguitori solari, è possibile coltivare, grazie all' agrivoltaico interfilare fino al 90% dei terreni disponibili

- Aggiungere art 1-bis -

Prevedere per le imprese di produzione primaria e di trasformazione dei prodotti agricoli che hanno subito nel 2023 una riduzione del volume di affari e che hanno mutui o prestiti finanziari con le banche a tassi variabili di concedere un contributo straordinario una tantum sulla differenza dei relativi tassi interessi creando un apposito Fondo rotativo;

- Le imprese di produzione primaria e di trasformazione dei prodotti agricole che hanno in corso o avranno in corso procedure di mutui o prestiti assistiti da contributi per la finanza agevolata, per la parte ordinaria potranno avvalersi di garanzie pubbliche Mcc, Ismea o Sace;

- ART 1 COMMA 3 - Nel decreto di attuazione sarà definita anche la cumulabilità con altre fonti finanziarie; -

- ART 8 - Alla pari dell'art. 7 prevedere per la nomina del Commissario anche la dicitura " acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ecc.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore confronto in merito

- Si coglie l'occasione come già formulato con precedenti note di richiedere un incontro con il sig. Presidente De Carlo e l'Ufficio di Presidenza della Commissione per un confronto sulle tematiche dell'agroalimentare italiano rispetto a nostre proposte e considerazioni.

PER LA GIUNTA AGROCEPI

CORRADO MARTINANGELO PRESIDENTE NAZIONALE

www.agrocepi.it- Corso Vittorio Emanuele Roma